

REGOLAMENTO (CEE) N. 4220/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale che stabilisce le condizioni, le modalità ed i ritmi di realizzazione della fase transitoria di cui all'articolo 4 dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia ⁽²⁾, nonché a norma dell'articolo 9 del protocollo complementare dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri ⁽³⁾, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 ed entrato in vigore il 1° marzo 1986 ⁽⁴⁾, quest'ultima deve sospendere totalmente o parzialmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili ad alcuni prodotti; che sembra inoltre necessario rettificare o completare, a titolo provvisorio, alcuni dei vantaggi tariffari previsti nell'allegato n. 6 di cui sopra; che è quindi opportuno, per i prodotti che figurano nell'elenco allegato al presente regolamento, originari della Turchia, che la Comunità sospenda per il periodo che va fino al 31 dicembre 1989 ai livelli indicati a lato di ciascuno di essi, sia l'elemento fisso dell'imposizione applicabile alle merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, sia il dazio doganale applicabile agli altri prodotti;

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1059/88 del 28 marzo 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Grecia con la Turchia ⁽⁵⁾, che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia ⁽⁶⁾; che il presente regolamento si applica dunque alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 o nella sua composizione attuale, secondo il caso,

⁽¹⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 217 del 29. 12. 1964, pag. 3687/64.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1977, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, i prodotti originari della Turchia che figurano nell'allegato sono ammessi negli Stati membri ai dazi doganali indicati a lato di ciascuno di essi.

Nella misura in cui il presente regolamento è applicabile in Spagna e nel Portogallo, questi Stati membri applicano i dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia dal regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, sono considerati «prodotti originari» i prodotti che soddisfano le condizioni stabilite nella decisione del Consiglio di associazione n. 4/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73 ⁽⁷⁾, modificata dalla decisione n. 1/75, allegata al regolamento (CEE) n. 1431/75 ⁽⁸⁾.

I metodi di cooperazione amministrativa che devono assicurare l'ammissione dei prodotti elencati negli allegati al beneficio delle sospensioni totali o parziali sono quelli fissati dalla decisione del Consiglio di associazione n. 5/72, allegata al regolamento (CEE) n. 428/73, modificata da ultimo dalla decisione n. 1/83, allegata al regolamento (CEE) n. 993/83 ⁽⁹⁾.

Articolo 2

Quando le importazioni dei prodotti che beneficiano del regime previsto all'articolo 1 si effettuano nella Comunità in quantitativi o a prezzi tali che arrecano o minacciano di arrecare un grave danno ai produttori della Comunità di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, i dazi della tariffa doganale comune possono essere parzialmente od integralmente ripristinati per i prodotti di cui trattasi. Tali misure possono ugualmente essere adottate in caso di danno grave o di minaccia di danno grave limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 3

1. Allo scopo di assicurare l'applicazione dell'articolo 2, la Commissione può decidere, mediante regolamento, il ripristino, per un periodo determinato, dei dazi della tariffa doganale comune.

⁽⁷⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1973, pag. 73.

⁽⁸⁾ GU n. L 142 del 4. 6. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 112 dell'8. 4. 1983, pag. 1.